



L'Autorizzazione Unica Ambientale – Sintesi informativa

Il Decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 2013 n. 59, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2013, ha disciplinato l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) come forma di semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale, segnatamente nei settori delle emissioni in atmosfera, degli scarichi di acque reflue, della gestione dei rifiuti e dell'inquinamento acustico.

Lo scopo di questo regolamento è accorpate in un unico provvedimento le autorizzazioni che in precedenza potevano essere oggetto di singoli atti specifici e definire, in accordo con il D.P.R. n. 160/2010, le procedure per l'ottenimento dell'AUA attraverso il ricorso obbligatorio allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).

Impianti soggetti ad AUA

L'art. 1 del D.P.R. n. 59/2013 specifica che l'AUA si applica alle piccole e medie imprese (PMI) e a tutti gli impianti che non siano soggetti:

1. ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
2. a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) secondo la procedura congiunta che prevede il rilascio contestuale del giudizio di compatibilità ambientale e dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto.

Per poter richiedere l'AUA, inoltre, **l'impianto deve necessitare di almeno uno dei titoli autorizzativi elencati all'art. 3**, comma 1, del regolamento e cioè:

- a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- d) autorizzazione generale (alle emissioni in atmosfera, N.d.R.) di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- e) comunicazione o nulla osta (inerente l'impatto acustico prodotto dall'attività, N.d.R.) di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
- g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*attività di autosmaltimento e recupero di rifiuti secondo le cosiddette "procedure semplificate, N.d.R.)*.

Possono evitare di richiedere l'AUA i gestori degli impianti soggetti solamente a comunicazione [lettere b), e) e g) del precedente elenco] o ad autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera [lettera d) del precedente elenco], fermo restando l'obbligo di presentare tali comunicazioni o richieste di adesione per il tramite del SUAP.



Termini per la presentazione della richiesta di AUA

L'AUA deve essere richiesta dai gestori nel caso in cui sia necessario, ai sensi della normativa vigente, il rilascio, il rinnovo o l'aggiornamento per modifica sostanziale, come definita all'art. 2, comma 1, lettera g), di almeno uno dei titoli abilitativi elencati al precedente paragrafo.

Modalità per la richiesta di AUA

L'AUA deve essere richiesta alla Provincia attraverso il SUAP del Comune competente per territorio, secondo le regole da questo definite. Si sottolinea che il SUAP costituisce *"l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva"* (art. 2, comma 1, lettera e), da cui deriva che non possono essere presentate richieste di AUA direttamente agli uffici della Provincia.

Dal punto di vista pratico, in attesa che venga definito il modello di richiesta ministeriale previsto dall'art. 10, la richiesta va presentata utilizzando il modulo reperibile su questa stessa pagina web e ponendo attenzione di specificare:

- qual è il titolo abilitativo di cui si è reso necessario il rilascio, il rinnovo o l'aggiornamento per modifica sostanziale, allegando la documentazione tecnica usualmente richiesta a tale scopo e disponibile nel sito internet della Provincia di Treviso;
- quali sono gli altri titoli abilitativi in possesso del gestore che pur non avendo necessità di rilascio, rinnovo o aggiornamento dovranno essere compresi nell'AUA, sempre in riferimento all'elenco dell'art. 3.

In considerazione che l'AUA è di fatto un'autorizzazione che somma al proprio interno i contenuti tecnici di ogni singolo titolo abilitativo sostituito, che rimangono immutati, le informazioni riguardanti questi ultimi possono essere richieste, come d'abitudine, ai referenti di ciascun ufficio coinvolto.